

Ecoreati e attività tecnica e di consulenza

► di Alberto Pierobon

Consulente in materia di ambiente, esperto in rifiuti e servizi pubblici locali – www.pierobon.eu

I *mass media* hanno grandemente enfatizzato l'introduzione dei cosiddetti "ecoreati" ⁽¹⁾. Si tratta della legge 22 maggio 2015, n. 68 recante, appunto, "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", in vigore dal 29 maggio ⁽²⁾.

Ci limiteremo ad analizzare le novità normative per quanto esse offrono come opportunità professionale ai tecnici e consulenti, nell'ambito della complessiva problematica della responsabilità in materia ambientale, segnatamente del danno ⁽³⁾.

L'*inquinamento ambientale* (art. 452-bis) punisce "chiunque abusivamente, cagiona *una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili*" delle risorse ambientali ivi indicate ⁽⁴⁾. Se poi da questo delitto, "quale conseguenza non voluta dal reo", derivano lesioni personali (salvo malattia inferiore a 20 gg.) gravi o gravissime o la morte si prevedono graduati aumenti di pena ⁽⁵⁾.

Riteniamo possa considerarsi superata la questione dell'avverbio "abusivamente" ⁽⁶⁾ che aveva scatenato una ridda di polemiche, per cui giova qui segnalare come può "girare" la fattispecie in esame: la condotta che cagiona l'evento come va qui intesa? La compromissione o il deterioramento (termini già presenti nella normativa europea), che riguardano anche l'esposizione a pericolo o danno, come vanno accertati nella loro significatività e misurabilità? La rilevanza del danno è infatti prevista già in ambito comunitario, e richiede la gravità, ma al pratico?

L'ulteriore delitto del disastro ambientale (art. 452-quater) ove "chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale", "fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p." ⁽⁷⁾, riguarda, alternativamente ⁽⁸⁾:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema ⁽⁹⁾;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Anche qui occorre ricostruire la fattispecie delittuosa sulla base di criteri logici e ragionevoli: la rilevanza oggettiva del fatto, l'estensione della compromissione, intesa come lesione ed esposizione a pericolo concreto, il numero delle persone offese o esposte a pericolo, ecc. Inoltre, necessita acquisire e valutare i dati sulla estensione e sul numero delle persone coinvolte, dimostrando il nesso di causalità tra decessi, malattie ed eventi inquinanti (nella problematica di una causalità complessa in un tempo lungo) ⁽¹⁰⁾.

Ancora, agli effetti della predetta ricostruzione deve chiariare se ricorre il disastro come situazione ulteriore e più grave dell'inquinamento; quali siano da considerarsi (e perché) i costi di riparazione qualificati eccessivi ⁽¹¹⁾, ovvero il loro limite (l'operatore cercherà di sfuggire alla responsabilità opinando, appunto, sull'eccessività); se e perché l'alterazione sia considerata irreversibile, in quali casi essa sia (e come) riparabile, seppur in modo oneroso, e così via.

Va notato che solo per i delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale si prevede la punibilità anche nella forma colposa, tant'è che l'art. 452-quinquies (delitti colposi contro l'ambiente) prevede che le pene previste per i delitti colposi siano diminuite da un terzo a due terzi ⁽¹²⁾.

Sempre per questi due delitti, ancorché commessi in forma colposa o di associazione aggravata sotto il profilo ambientale, come pure per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ⁽¹³⁾, rileva la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche agli effetti del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ⁽¹⁴⁾.

Non mancano poi con l'art. 452-octies le circostanze aggravanti ⁽¹⁵⁾, e si parla di aggravante ambientale all'art. 452-novies ⁽¹⁶⁾.

Un'altra novità che richiede l'attività del tecnico e consulente è il ravvedimento operoso (art.452-decies) per il quale viene diminuita la pena a chi collabora (adopera/aiuta) nei delitti ambientali ⁽¹⁷⁾:

- 1) per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede, concretamente, alla messa in sicurezza,

alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi ⁽¹⁸⁾;

- 2) concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti ⁽¹⁹⁾.

L'imputato, in presenza delle predette situazioni in corso può chiedere (comma 2) al giudice ⁽²⁰⁾ la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a 2 anni prorogabile al massimo per un altro anno, sospendendo la prescrizione. Le modalità riparatorie seguono procedure amministrative, avendo a riferimento la disciplina del danno di cui agli artt. 300 ss. del codice ambientale, non solo quindi – come fa la norma – alle attività di bonifica (ex art. 239 e ss.).

Giova rammentare che, secondo l'art. 300, il danno è un "qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima" (comma 1) ed è inteso anche come una minaccia rispetto alle condizioni originarie, donde la misurabilità e la significatività del mutamento. Rimane che il ripristino e/o la risarcibilità sono rimedi difficili nella loro praticabilità e misurabilità. Inoltre, la compromissione dell'ambiente va valutata sia quantitativamente, che qualitativamente, che nel tempo.

Cosa significa, infatti, ripristinare un bene in seguito a un evento dannoso?

Se poi si è avuto un uso illecito del bene, oltre al ripristino occorre ripetere il profitto o il vantaggio ricavato dal beneficiario. Le ipotesi previste nel codice ambientale per il danno sono varie: quella in cui il procedimento di riparazione avviene in forma collaborativa (attivazione volontaria su iniziativa della parte operatore: art. 304); poi c'è il ripristino ambientale (art. 305) per l'ipotesi ordinatoria, ossia in un procedimento coattivo; infine, il risarcimento del danno ambientale (art. 311 ss.). In caso di minaccia di danno imminente si attiva il procedimento volontario adottando azioni di prevenzione e di messa in sicurezza. Per l'evento di danno, il procedimento volontario – oltre alle azioni precedenti – comporta le misure di ripristino (da individuare). Per i danni alle acque, alle specie e agli *habitat* protetti ci sono diverse tipologie di misure:

- a) riparazione primaria (qui il tempo più breve è preferito) o risarcimento del danno per equivalente;

b) riparazione complementare (alla primaria): che avviene per compensare l'incompleto ripristino;

- c) riparazione compensativa: per la perdita (temporanea) di risorse naturali e di servizio fino all'effetto completo della riparazione primaria (però non è un risarcimento finanziario al soggetto pubblico). I metodi di scelta tra le diverse operazioni sono quelli di equivalenza (cosiddetti risorsa/risorsa o servizio/servizio: all. II, punto 1.2.2 cit. direttiva) e si tiene conto delle migliori tecnologie disponibili e di altri criteri ivi indicati (lett. a)-i)). Se le alternative sono appropriate, a parità di costi, si preferisce quella più efficace. Ogni decisione è motivata e tiene conto di diversi costi, oltre che dell'elemento temporale.

Ma come vengono contabilizzati questi costi ambientali ex art. 302, comma 13, visto che i criteri aritmetici contabili non sembrano bastare?

Nel risarcimento in forma specifica si applicano i costi di ripristino nel limite dell'eccessiva onerosità sopravvenuta (qui il nesso causale è già risolto a monte: cfr. l'art. 313, comma 2). I costi sociali vengono invece assunti dall'ente preposto alla tutela (almeno come onere ripristinatorio). Per il danno all'ente si applica la disciplina generale della responsabilità civile. Il procedimento coattivo (art. 309) è promosso avanti il Ministro dell'ambiente dai soggetti che potrebbero essere incisi dal danno ambientale o che ne hanno interesse (regioni, enti locali e altri soggetti legittimati): ne può scaturire una ordinanza che impone al responsabile del danno il ripristino in forma specifica o, sussidiariamente, il risarcimento per equivalente pecuniario ⁽²¹⁾. Peraltro, la responsabilità è solidale (art. 313, comma 3) anche nei confronti della persona giuridica. In caso di avvenuta bonifica o di procedura di bonifica in corso ⁽²²⁾, non si applica (art. 303) la parte IV del codice ambientale, salvo che al termine della attività di bonifica permanga il danno ambientale. La disciplina della bonifica è infatti prioritaria a quella del danno (inoltre, nella prima si richiede la colpevolezza dell'inquinatore).

Per i nuovi delitti ambientali i termini di prescrizione (integrando con l'art 452-terdecies, comma 6, l'art. 157, comma 6, del c.p.) vengono raddoppiati ⁽²³⁾.

Viene poi estesa la pena accessoria della incapacità di contrattare con la p.a. anche ai condannati per i reati di: inquinamento ambientale; disastro ambientale; traffico ed abbandono di materiale ad alta radioat-

tività; impedimento del controllo; attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Altri articoli che rilevano ai nostri fini sono:

- l'art. 452-*undecies* (confisca), per il quale la confisca è obbligatoria nel caso di condanna o di patteggiamento per gli appena elencati delitti, nonché, per le ipotesi aggravate sotto il profilo ambientale dei delitti di associazione per delinquere. La confisca può avvenire (comma 2) anche per equivalente, salvi i diritti dei terzi estranei al reato, delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, messi nella disponibilità della p.a. competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi. Non si applica la confisca solamente se *l'imputato ha efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi* (comma 3). La confisca ricorre anche in presenza di denaro, beni e altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e che, per interposta persona (fisica o giuridica), risulti titolare o ne abbia la disponibilità a qualsiasi titolo, ovviamente nel caso che esso denaro, beni e utilità siano sproporzionati in valore rispetto al proprio reddito come dichiarato o alla propria attività economica;
- l'art. 452-*duodecies* (ripristino dello stato dei luoghi): il giudice ordina, con la sentenza di condanna o di patteggiamento per taluno dei nuovi delitti ambientali, il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato, nonché delle persone giuridiche (*ex art. 197 c.p.*);
- l'art. 452-*terdecies* (omessa bonifica) ⁽²⁴⁾ introduce col comma 9 al codice ambientale la "Parte sesta-bis. – Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale", ovvero gli articoli dal 318-*ter* (Prescrizioni) al 318-*octies* (norme di coordinamento e transitorie);
- va qui notato che nell'ambito dell'estinzione del reato (art. 318-*septies*) la contravvenzione si estingue se l'autore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza (asseverata tecnicamente da un ente competente) e se paga quanto dovuto. Mentre l'adempimento in un tempo superiore a quello prescritto, ma che dovesse risultare congruo, eliminando le conseguenze dannose e pericolose della contravvenzione anche con modalità

diverse da quelle prescritte, viene valutato ai fini dell'applicazione dell'art. 162-*bis* del c.p. ⁽²⁵⁾.

Il danno deve essere quindi illecito ⁽²⁶⁾ e va accertato e contestato nella sua gravità: quale? come si fa?

La punibilità consegue ad una violazione della tutela ambientale che è racchiusa in precetti che sono in prima battuta giuridici, ma che vanno costruiti nella loro parte sostanziale: l'elemento materiale e l'elemento soggettivo (dolo o colpa).

Come visto, il tempo, il modo, la dimensione, gli effetti e molto altro costituiscono aspetti di ipotesi risarcitorie o di riparazione che possono dare luogo alla estinzione del reato, oppure a una sua mitigazione (riduzione della pena. Ma vedasi il ravvedimento operoso).

Gli organi giudiziari dovranno anzitutto comprendere e poi rappresentare una situazione derivante da una condotta che si inserisce nelle fattispecie giuridiche dell'illecito, come previsto dalla nuova normativa. La complicazione è che questa nuova normativa per così dire si... "mosaica" con altra normativa, in buona parte tecnica o con forti ricadute tecnico-amministrative. Ecco che il ruolo dei consulenti e dei tecnici qui si fa spazio, a supporto delle parti in causa, come pure degli organi pubblici.

Anche la polizia giudiziaria dovrà svolgere delicati e complessi compiti tecnico-amministrativi che richiederanno la collaborazione di esperti esterni.

Ad esempio sulle condizioni per la sussistenza del danno: derivano da quale attività, quale è il nesso di causalità? L'entità? La significatività? La misurabilità? L'incertezza scientifica è sintomatica nel principio di precauzione che opera *ex ante*, fuori da un nesso causale.

In queste attività di quale e di quanta discrezionalità può disporre il tecnico o il consulente? Basta solamente rifarsi alla normativa comunitaria o a che altro? Come noto, il legislatore domestico ha qui inteso tutelare il bene dell'ambiente nelle sue varie componenti che di volta in volta vengono considerate. L'introduzione di questi delitti, nonostante una criticabile vaghezza, comunque consente alla pubblica autorità di meglio indagare e provvedere in merito.

Prima la tutela penale ambientale rimaneva limitata, perlopiù alla violazione formale delle norme amministrative (punibilità della mera disobbedienza) ⁽²⁷⁾. Ne scaturivano lamentazioni non solo circa la difficoltà di riportare i fatti alle fattispecie positive (cui ha soppe-

rito la creazione giurisprudenziale), ma pure la difficoltà di acquisire le prove dell'offesa. Di qui, appunto, l'apertura al diritto penale cosiddetto complementare (limiti, prescrizioni, ecc.).

Ora, sulla scia dell'attuale tendenza della politica criminale, si converte la fattispecie di pericolo in fattispecie di danno: la condotta illecita non può prescindere dal danno per l'interesse ambientale di volta in volta preso in considerazione dalla normativa.

Allora: l'illegittimità della condotta da inquinamento deve risultare da che? Solo dalla violazione alle disposizioni? E l'illecito civile? Come va ricostruito l'elemento soggettivo? E il nesso causale tra la condotta e l'evento del deterioramento ambientale? Come si valuta questo evento per qualificarlo come deterioramento?

Di nuovo torniamo alla preconditione dell'alterazione caratterizzata dalla "significatività" ⁽²⁸⁾ e dalla "misurabilità" ⁽²⁹⁾ del deterioramento o della compromissione di una matrice ambientale per la sussistenza del comportamento illecito.

Il che fa intravedere altre problematiche: del momento (della minaccia o del fatto, degli accertamenti, degli eventi), dei tempi (danno temporaneo, danno che si protrae nel tempo con effetti diversi, ecc. ⁽³⁰⁾), dei metodi (quale approccio in questa complessità?), delle conseguenze (prescrizione), della strumentalizzazione della difesa tramite l'attivazione dei periti e/o di consulenti per contestare questi aspetti, ecc.

Tutto ciò sia in negativo (quando qualcuno si deve "difendere") sia in positivo (come proposte di riparazione del danno).

Infatti, la nuova normativa consente alla P.G. di utilizzare, nell'ambito delle indagini, strumenti potenziati, quali le intercettazioni; al contempo vengono potenziati i rimedi e le reazioni nei confronti di chi impedisce i controlli ⁽³¹⁾.

Certo qui serviranno da parte della P.G. più innovative tecniche investigative e più attente modalità di redazione dei documenti (ad esempio dei verbali), che dovranno tener conto della nuova disciplina sanzionatoria ⁽³²⁾.

Tutto questo considerato che il giudice comunque non è uno scienziato: chi è? che fa? Che libertà di convincimento o di giudizio egli ha? Sappiamo che il giudice (nel limite della violazione del diritto di difesa) è un *peritus peritorum*, che può utilizzare le valutazioni del CTU o di altre perizie, come anche disattenderle.

Ma per quanto sin qui accennato, l'avvento di queste competenze e attività connesse agli "ecoreati", sicuramente comporterà da parte pubblica un maggiore affidamento di incarichi ai tecnici e ai consulenti esperti in materia. Parimenti, gli studi legali non potranno non coinvolgere nell'ambito della loro – più ampia e complessa – attività di difesa, come anche in quella proattiva (collaborativa e/o rimediale), queste figure professionali.

Note

⁽¹⁾ I nuovi delitti sono stati inseriti, nel libro II del codice penale, sotto il nuovo titolo VI-*bis* "Dei delitti contro l'ambiente".

Sono stati introdotti cinque nuovi cosiddetti "ecoreati": di disastro ambientale; di inquinamento ambientale; di traffico e abbandono di materiale altamente radioattivo; di impedimento dei controlli ambientali e di omessa bonifica.

Nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (d'ora in poi "codice ambientale") erano presenti il (controverso) delitto di combustione illecita di rifiuti (art. 256-*bis*) e il traffico illecito di rifiuti (art. 260).

⁽²⁾ Normativa invero un po' claudicante, ma che risponde a scelte di politica criminale ambientale frutto anche di equilibri e compromessi.

⁽³⁾ Sul danno sia consentito rinviare al nostro "Il danno ambientale" apparso in due parti in questa rivista, rispettivamente n. 10/2011 e n. 11-12/2011.

Sulla tutela penale dell'ambiente fondamentale è la direttiva 2008/99/Ce oltre a quella sulla responsabilità per danno ambientale, direttiva 2004/35/Ce del 21 aprile 2004. La normativa settoriale ambientale ha riguardo alle specifiche attività che si inquadrano come infrazioni al suolo, sottosuolo, aria, acqua, energia, natura in generale, paesaggio, salute umana.

⁽⁴⁾ "1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna". Viene aumentata la pena fino a un terzo (comma secondo) "quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette".

⁽⁵⁾ Art. 452-*ter* (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale). In caso di pluralità di eventi lesivi in danno di più persone, si applica la pena prevista per il reato più grave, aumentata fino al triplo, senza però superare gli anni 20 anni di reclusione.

⁽⁶⁾ "il termine (...) è stato ideato ed identificato quale termine ampio, volto a contenere al suo interno anche le violazioni formali, cioè l'assenza eventuale di titoli autorizzativi, ma certamente in un'ottica ben più omnicomprensiva (...) siamo dell'idea che sarà possibile operare una valutazione complessiva della condotta in relazione a tutte le norme e

principi giuridici"; così sen. Buccarella (M5S) nel resoconto stenografico Senato, 452ª seduta, 9 maggio 2015, pagg. 19-20.

L'insegnamento giurisprudenziale sembra sostenere questa lettura: la Corte Cass, sez. III, 6 ottobre 2005, n. 40827 ha chiarito che il requisito dell'abusività previsto dall'articolo 260 del d.lgs. n. 152/2006 deve essere interpretato ed applicato in stretta connessione con la reiterazione della condotta di per sé illecita, con il dolo specifico e con l'ingiusto profitto. L'abuso sembra peraltro richiamare anche la violazione di principi non solo della normativa (come, invece, è avvenuto nelle prime proposte legislative).

⁽⁷⁾ "Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi", chiamato "disastro innominato" poiché istituito che ha una funzione di chiusura del sistema: qui il "fuori dei casi previsti" è una clausola di salvaguardia.

⁽⁸⁾ La pena è aumentata fino a un terzo (comma 2) "quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette".

⁽⁹⁾ Notare che si parla di "un" ecosistema, non quindi con riferimento generale all'ecosistema.

⁽¹⁰⁾ Che ricorre, ad esempio, per la tutela penale in materia di sicurezza sul lavoro.

⁽¹¹⁾ La quantificazione del danno è un nodo assai controverso in materia ambientale. L'elemento economico nella valutazione dei danni ambientali è sempre stato un argomento problematico: ad esempio, si vedano le famose "esternalità".

⁽¹²⁾ E se (comma 2) dalla commissione dei fatti, di cui agli appena indicati due delitti, "deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo".

⁽¹³⁾ Art. 452-*sexies* (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività): "chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività" è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro. La pena è aumentata fino a un terzo (comma 2) se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Per il comma 3: "Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà".

⁽¹⁴⁾ Si veda l'art. 25-*undecies* del d.lgs. n. 231/2001 assai modificato con l'art. 452-*terdecies*, comma 8. In particolare, la lett. b) del cit. comma 8 introduce all'art. 25-*undecies* del d.lgs. n. 231/2001 il comma 1-*bis* che recita "Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)". Sulla più generale tematica sia permesso rinviare al nostro "Ecoreati per le persone giuridiche (d.lgs.

approvato dal C.d.M. in data 7 luglio 2011)? Primi spunti", www.gazzettadeglientilocali.it, 2011.

Va ricordato che gli enti territoriali non ricadono in questa forma di responsabilità.

⁽¹⁵⁾ Per il comma 1, l'associazione a delinquere (art. 416 c.p.) "diretta in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere" anche uno solo dei nuovi delitti ambientali, le pene si aumentano. Lo stesso dicasi (comma 2) per l'associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.), quando "è finalizzata a commettere taluno dei nuovi delitti ambientali ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale". Sugli aumenti così determinati è previsto (comma 3) un ulteriore aumento di pena da un terzo alla metà se di tali associazioni fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

⁽¹⁶⁾ Se un fatto previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire almeno uno dei nuovi delitti ambientali o altri del codice dell'ambiente o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal codice ambientale o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena viene aumentata (nel primo caso) da un terzo alla metà (nel secondo caso) la seconda (aumento di un terzo) se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal codice dell'ambiente o da altra legge che tutela l'ambiente.

⁽¹⁷⁾ Ma riferiti al delitto di associazione per delinquere aggravato (ex art. 452-*octies*) e al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del codice ambientale).

⁽¹⁸⁾ Riduzione della pena dalla metà a due terzi.

⁽¹⁹⁾ Riduzione della pena da un terzo alla metà.

⁽²⁰⁾ Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

⁽²¹⁾ Parametrato ai costi di ripristino, ovvero (in caso di difficoltosa quantificazione), presumendo l'importo secondo criteri di calcoli automatici consistenti in un multiplo delle sanzioni amministrative o penali (art. 314, comma 3)

⁽²²⁾ Terreno, acque sotterranee.

⁽²³⁾ Con riferimento alla pena massima prevista, ovvero a questa incrementata dell'aumento massimo previsto da una circostanza che comporti un aumento superiore ad un terzo della pena.

⁽²⁴⁾ Art. 452-*terdecies* (omessa bonifica): "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000".

Si premette (comma 2) all'art. 257 (bonifica dei siti) del codice ambientale il "salvo che il fatto costituisca più grave reato" proprio per evitare il rischio di concorso di norme. Sempre in una ottica di coordinamento si sostituisce il comma 4 del cit. art. 257, specificando che la non punibilità nell'inosservanza dei progetti approvati ex art. 242 e ss. del codice ambientale riguarda "le contravvenzioni ambientali contemplate da altre

leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1”.

⁽²⁵⁾ Titolato “oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative”. In questo caso la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione ammessa.

⁽²⁶⁾ La direttiva all’art. 3 elenca 9 attività illecite compiute con dolo o colpa grave.

⁽²⁷⁾ Compendiabile in: hai o non hai l’autorizzazione? Hai rispettato la autorizzazione? Hai superato certe soglie o limiti? Hai abbandonato il rifiuto su suolo pubblico? Hai sversato dei liquidi pericolosi entro un fiume? Ecc. Il modello era quello dell’anticipazione penalmente rilevante, che avviene ricorrendo alla categoria dei reati di pericolo, in particolare di pericolo presunto. Reati dove il dolo e la colpa tendono ad essere presunti, cioè *in re ipsa*. Ciò perché, essendo stati assenti nel codice penale i reati ambientali, non era facile individuare l’aggressione ai beni giuridici, la lesione era quindi meno reale, ripiegando

su fattispecie di pericolo presunto. Ragion per cui bastava l’inosservanza di provvedimenti amministrativi (autorizzazioni, concessioni, ordinanze, eccetera) e la violazione di determinati parametri o il superamento di tabelle o di *standard*.

⁽²⁸⁾ Non basta guardare allo stato chimico, al rischio per la salute, allo stato ecologico della singola risorsa ambientale.

⁽²⁹⁾ La misurabilità dell’uso della risorsa è più agevole rispetto a quello che riguarda la lesione del bene in se stesso.

⁽³⁰⁾ L’epidemiologia insegna.

⁽³¹⁾ L’art. 452-*septies* (impedimento del controllo) così recita: “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

⁽³²⁾ Oltre che di quella (varata con intento deflattivo) del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 sulla particolare tenuità del fatto.